



PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 643 DEL 29 NOVEMBRE 2022 - Bilancio di previsione dello Stato anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale triennio 2023-2025.

PREMESSA

Nel presente documento sono richiamati soltanto gli articoli in relazione ai quali si formulano proposte di modifica della disciplina attualmente vigente, nonché le ulteriori proposte che si ritengono utili per integrare il quadro delle misure già previste nel disegno di legge in esame e che FederTerziario sottopone alla valutazione delle Commissioni competenti.

Si segnala che le proposte sono accompagnate dalla formulazione dell'emendamento e dalla relativa relazione illustrativa, in modo da facilitarne l'eventuale recepimento.

Modifiche all'ART. 2 – (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

Dopo il comma 4 si propone di aggiungere il seguente: “4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e 3 del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni”.

Relazione illustrativa

L'emendamento punta a stabilire il principio dell'uguaglianza tra imprese e professionisti ai fini dell'accesso agli incentivi economici, in conformità ai principi del diritto europeo che sanciscono la piena equiparazione dei due comparti ai quali è ascrivibile una rilevante quota del prodotto interno lordo. Al fine di riconoscere al comparto la sua importanza, si propone di estendere agli esercenti arti e professioni il credito di imposta in oggetto con riferimento alla spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Modifiche all'ART. 36 – (Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA).

Al comma 7-quater, si propone di eliminare le parole “risponde in solido della sanzione di cui al primo periodo del presente comma l'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di cui all'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”.

Relazione illustrativa

Nel condividere lo spirito della norma volta a prevenire l'apertura di partite IVA “fittizie” o “apri e chiudi”, (metodo collaudato spesso dai cittadini stranieri, che possono contare su una

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
twitter.com/federterziario
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



più difficile reperibilità nell'attività di riscossione coattiva delle imposte non versate), si rileva però un immotivato aggravio a carico del professionista intermediario, che ben potrebbe occuparsi solo dell'invio della comunicazione di inizio attività senza poi conoscerne l'evoluzione, e al quale risulterebbe impossibile effettuare indagini conoscitive che solo l'Amministrazione finanziaria può svolgere.

Modifiche all'ART. 46 – (Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015).

Al comma 1, le parole “risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015” si propone siano sostituite da “risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019”.

Relazione illustrativa

L'emendamento punta ad aiutare chi ha accumulato debiti con la Pubblica Amministrazione e a snellire le pratiche di recupero perché recuperare imposte e multe inevase ha un costo, e mandare in riscossione cartelle intestate ad aziende fallite da anni o a persone decedute o trasferitesi all'estero o irreperibili per un qualsiasi motivo e che risalgono ad anni addietro significa stressare ulteriormente la già ingolfatissima macchina burocratica. Per non parlare del fatto che i costi di gestione delle pratiche, in caso di importi modesti, possono arrivare a superare la cifra che si intende recuperare. L'obiettivo è di smaltire l'inesigibile. A livello di enti locali, il problema delle mancate riscossioni genera bilanci spesso inattendibili. In molti comuni italiani multe e imposte che non saranno mai riscosse vengono inserite nei bilanci di previsione fra le voci attive. Si generano così delle previsioni di entrata solo virtuali, che alla fine dell'anno non saranno confermate dalle entrate effettive.

La proposta di ricomprendere nello stralcio i ruoli affidati fino al 31 dicembre 2019, rappresenta un'azione incisiva, da un lato, per dare respiro alle famiglie e alle imprese (reduci dalla crisi economica e di liquidità della pandemia da Covid e poi dall'inflazione con un rallentamento dell'economia), e, dall'altro per consentire la ripresa a pieno ritmo dell'attività di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La proposta è, fondamentalmente, basata su quanto affermato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini nel corso dell'Audizione alla Camera dei deputati del 7 aprile 2022, durante la quale ha evidenziato l'esistenza di un magazzino di 130-140 milioni di cartelle non riscosse, di 230 milioni di crediti da incassare, di circa 16 milioni di cittadini iscritti a ruolo, nonché il fatto che il personale dell'Agenzia che non riesce più a gestire le cartelle accumulate in anni e decenni.

Riteniamo quindi che una operazione di riordino sia assolutamente indispensabile, non solo per avere una situazione concreta dello stato di riscossione nel nostro Paese, ma anche per evitare che i pochi funzionari addetti che siano impegnati in attività che certamente non sortirebbero alcun risultato, ma che continuano a determinare uno stato di incertezza sui contribuenti a causa del perdurare della pendenza di cartelle a loro carico.



Modifiche all'ART. 47 – (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022).

Al comma 1, le parole si propone siano sostituite con le seguenti “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” sono sostituite da “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022”

Relazione illustrativa

La proposta emendativa, finalizzata alla inclusione nella definizione dell'art. 47 della presente legge (così come la proposta emendativa dell'art. 46) dei ruoli affidati fino al 31 dicembre 2022, è quanto mai necessaria nella fase di contrazione economica che sta vivendo il Paese per la quale è vitale fare ogni sforzo per evitare che gli effetti sull'economia reale si trasferiscano al settore del credito, in una spirale foriera di ulteriori impatti negativi su famiglie, imprese ed enti locali (e quindi sui servizi di prossimità), oltre che sul sistema finanziario.

Anche per questa proposta si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire una previsione che lasci la facoltà alle regioni o agli enti locali che non riscuotono i tributi e le altre entrate proprie a mezzo ruolo, bensì effettuano la riscossione in proprio, (a mezzo di società partecipata in house providing o attraverso soggetti privati abilitati alla gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), di applicare le disposizioni dell'art. 47 della legge in esame. In tal modo, si eviterebbe una disparità di trattamento dei contribuenti residenti nei territori di quegli enti locali a cui è attualmente preclusa la possibilità di beneficiare dell'annullamento automatico per i tributi non riscossi tramite ruolo.

NORME AGGIUNTIVE

Aggiungere l'ART. 15-bis – (Estensione detassazione welfare aziendale per l'anno 2023).

Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedere che non concorra a formare reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00 annui.

Relazione illustrativa

L'emendamento punta a prorogare, per l'anno 2023, la detassazione fiscale e contributiva, prevista dall'art. 3 del D.L. 18/11/2022 n. 176, come misura di sostegno per sostenere il potere di acquisto delle famiglie e fronteggiare il caro prezzi che colpisce duramente lavoratori e pensionati, i quali si vedono erodere i salari e i redditi dall'aumento sconsiderato del costo della vita causato dalla perdurante situazione inflazionistica confermata, tra l'altro, dalla nota diramata dalla Commissione Europea l'11 novembre 2022 (Autumn 2022 Economic Forecast), relativa alle

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
twitter.com/federterziario
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



previsioni economiche sull'autunno 2022 soggette comunque a molteplici rischi e incertezze nelle quali è previsto un rialzo del tasso di inflazione in Italia all'8,7% nel 2022, per poi scendere al 6,6% nel 2023 e a ridursi al 2,3% entro il 2024.

Il grande divario tra la retribuzione lorda e quella netta percepita dal lavoratore, noto come cuneo fiscale, deriva essenzialmente dal carico della contribuzione e dal prelievo delle imposte dirette. Dalla prospettiva del datore di lavoro il divario è ancora più marcato, perché a formare il costo del lavoro si aggiungono alla retribuzione lorda gli oneri sociali e il TFR, che incidono proporzionalmente con un aggravio di circa il 40%.

Aggiungere l'ART. 21-bis – (Cedolare secca per le locazioni di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1).

Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2023, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2023, qualora alla data del 15 ottobre 2022 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Relazione illustrativa

Con l'emendamento si propone la reintroduzione della possibilità di applicare la cedolare secca relativamente ai contratti di locazione commerciale riguardanti i fabbricati di categoria C1 di superficie non superiore a 600 metri quadrati, nonché alle relative pertinenze di cui all'articolo 1, comma 59 delle Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019); in questo modo il legislatore aveva esteso (purtroppo temporaneamente) il regime agevolato che in precedenza era riservato ai soli fabbricati a destinazione abitativa e ad uso abitativo. Questa misura favorirebbe il commercio, il terziario oltre che gli stessi Comuni, le casse dello Stato in termini di recupero di gettito fiscale e contrasterebbe la desertificazione dei centri urbani.

Aggiungere l'ART. 46-bis – (Stralcio dei carichi fino a cinquemila euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2019).

Dopo il comma 1, si propone di aggiungere il seguente: “1-bis. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2019, non ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
twitter.com/federterziario
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.

Relazione illustrativa

La proposta consiste nell'annullamento dei debiti residui fino a 5000 euro non ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in considerazione della stima dell'impatto negativo della riscossione ordinaria da ruolo derivante dall'annullamento dei crediti di importo residuo fino a 5000 euro affidati dal 2001 al 2019, per i quali è ancora in essere un'aspettativa di riscossione.

La Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) del 4 novembre 2022, ribadisce che l'evoluzione del contesto economico nello scorcio finale del 2022 e, in prospettiva, per il 2023, continua ancora ad essere fortemente condizionata, oltre che dal peggioramento delle condizioni e aspettative di imprese e famiglie, soprattutto in ragione del permanere di rilevanti rischi al ribasso della capacità reddituale, legati principalmente all'intensificarsi delle tensioni inflazionistiche e all'indebolimento del ciclo economico internazionale, già sottolineati nella NADEF di settembre 2022.

La stretta nell'accesso al credito e il caro-bollette si riflettono sull'andamento dell'indicatore qualitativo della liquidità delle aziende (rispetto alle esigenze operative), che sta subendo un marcato calo nel corso del 2022.

Si suggerisce, quindi, di valutare l'opportunità di inserire una previsione che lasci la facoltà alle regioni o agli enti locali che non riscuotono i tributi e le altre entrate proprie a mezzo ruolo, bensì effettuano la riscossione in proprio, (a mezzo di società partecipata in house providing o attraverso i soggetti privati abilitati alla gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), di applicare le disposizioni dell'art. 46 della legge in esame. In tal modo, si eviterebbe una disparità di trattamento dei contribuenti residenti nei territori di quegli enti locali a cui è attualmente preclusa la possibilità di beneficiare dell'annullamento automatico in oggetto per i tributi non riscossi tramite ruolo.

Sperando di aver potuto contribuire all'elaborazione del testo definitivo e ringraziando per l'attenzione riservatami, porgo

Distinti saluti

Roma, 06/12/2022

Il Segretario Generale